



Decreto Rettorale n. */2023

*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica della Scuola Universitaria Superiore IUSS

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Didattica, Qualità e Servizi agli allievi

U.O. Legale, Assicurazione Qualità e Valutazione

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 2, comma 2 lett. g);
- VISTO** il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022, in particolare l'art. 10, comma 2 lett. h), a norma del quale il Senato Accademico "approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento generale e i regolamenti per la didattica e la ricerca e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, nonché le relative modifiche";
- RICHIAMATA** la deliberazione del 23 ottobre 2023 della Commissione Paritetica Allievi Docenti di approvazione della proposta di revisione del regolamento in oggetto;
- RICHIAMATA** la deliberazione del 23 ottobre u.s. del Senato Accademico con la quale ha approvato il Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica della Scuola Universitaria Superiore IUSS;
- RITENUTO OPPORTUNO** provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

è emanato il Regolamento per il funzionamento della Commissione Paritetica della Scuola Universitaria Superiore IUSS, così come revisionato nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE PARITETICA DELLA SCUOLA
UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g) L. 240/2010 e dell'art. 21 dello Statuto della Scuola Universitaria IUSS è istituita la Commissione Paritetica Allievi e Docenti, in seguito denominata "Commissione".
2. L'istituzione della Commissione non comporta maggiori oneri a carico della Scuola.

Art. 2 - Funzioni

1. La Commissione Paritetica:
 - a. svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica: a tal fine la Commissione si relaziona con i Consigli di Classe per quanto concerne il piano definitivo dell'offerta didattica per gli Allievi dei Corsi ordinari e per gli Allievi dei Corsi di dottorato di ricerca e l'offerta formativa attinente alle lauree magistrali e ai master universitari;
 - b. svolge attività di monitoraggio del complesso delle attività di servizio offerte agli allievi e studenti della Scuola da parte dei professori e ricercatori: a tal fine la Commissione raccoglie eventuali segnalazioni da parte di allievi e studenti, laddove i servizi a loro destinati non risultino soddisfacenti alle loro aspettative, in qualità di utenti finali.
2. La Commissione ai fini delle attività di cui ai punti precedenti:
 - 1) individua indicatori per la valutazione della qualità della didattica e dei servizi;
 - 2) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli allievi e studenti e la trasmette al Nucleo di Valutazione e al Senato accademico;
 - 3) esprime, su richiesta del Rettore, parere in merito ad eventuali modifiche al Regolamento per le attività formative;
 - 4) esamina, previa richiesta della struttura interessata, in occasione della loro revisione, i Regolamenti dei singoli corsi di studio;
 - 5) esprime pareri non vincolanti alle Classi per quanto concerne l'istituzione e la soppressione dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di laurea magistrale e dei master universitari;
 - 6) formula proposte per lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative degli allievi e studenti della Scuola;
 - 7) formula proposte per la promozione dell'immagine della Scuola come centro di attività didattica ad alta qualificazione, attivando le opportune iniziative e i necessari collegamenti.
 - 8) esprime parere su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione.

Art. 3 - Composizione e Durata

1. La Commissione è presieduta dal Rettore o da un suo delegato ed è composta da quattro docenti e quattro allievi, di cui:
 - due componenti individuati tra i professori e i ricercatori afferenti alla Classe di Scienze umane e della vita;
 - due componenti individuati tra i professori e i ricercatori afferenti alla Classe di Scienze, tecnologie e società;
 - due componenti individuati tra gli allievi dei Corsi ordinari, preferibilmente individuati uno per ciascuna Classe;
 - due componenti individuati tra gli allievi dei Corsi di dottorato, di cui uno afferente al dottorato nazionale e uno afferente ad uno dei dottorati locali;

2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, su designazione:
 - dei Consigli di Classe per quanto attiene ai rappresentanti dei docenti;
 - dei rappresentanti degli allievi in Senato Accademico dei Corsi ordinari e dei Corsi di dottorato per i rispettivi rappresentanti;
3. Non possono essere designati quali rappresentanti degli allievi e degli studenti coloro che sono già rappresentanti degli allievi e degli studenti negli altri organi della Scuola.
4. La Commissione elegge al suo interno un Vicepresidente ed un Segretario Verbalizzante.
5. La Commissione dura in carica un biennio accademico, l'incarico di membro della Commissione è rinnovabile.
6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 4 - Sostituzione dei Componenti

1. In caso di decadenza del componente, docente o allievo, o di cessazione dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvede alla nomina di un nuovo componente nell'ambito del Consiglio di Classe interessato. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il residuo periodo di mandato.
2. Il Componente Allievo è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente della Commissione della sua decadenza dallo status di Allievo.
3. In caso di congedo temporaneo di un componente (maternità, malattia, etc.), il Consiglio di Classe di afferenza provvederà alla nomina del sostituto fino alla cessazione del congedo o alla conclusione del mandato.
4. I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive decadono dall'organo. La proposta di dichiarazione di decadenza viene deliberata dalla Commissione e inviata al Rettore, che provvede con proprio atto. Alla sostituzione del componente decaduto si provvede in conformità alle previsioni precedenti.

Art. 5 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, ne convoca le riunioni definendo l'Ordine del Giorno, coordina i lavori e cura la sottoscrizione dei verbali delle sedute.
2. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce qualora fosse momentaneamente impossibilitato a presiedere le riunioni.

Art. 6 - Funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno sulla base di un calendario deliberato dalla Commissione e in via straordinaria -su iniziativa del Presidente - qualora se ne ravvisi la necessità o l'urgenza.
2. La convocazione straordinaria della Commissione può essere richiesta dietro presentazione di una proposta di Ordine del Giorno da almeno un terzo dei componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarla entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione viene inviata, almeno 5 giorni prima della data della seduta, con lettera trasmessa per posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, nella quale vengono indicati luogo, data, ora, e ordine del giorno della seduta. Alla convocazione può essere allegata la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel caso di particolare necessità o urgenza la convocazione potrà essere

predisposta dal Presidente almeno quarantotto ore prima della riunione.

4. Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.

5. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, con mera funzione consultiva, qualora se ne ravvisi l'opportunità, il personale docente o tecnico- amministrativo, gli organi di rappresentanza studentesca previsti dallo Statuto, competenti per gli argomenti in discussione e altri esperti o rappresentanti di Enti e Istituzioni.

Art. 7 Deliberazioni

1. Le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei presenti alle sedute. Per la proposta di modifiche al presente Regolamento è richiesta invece la maggioranza di entrambe le componenti, allievi e docenti.

2. Non sono ammesse deleghe di voto.

Art. 8 Verbali

1. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante; esso è predisposto dal Segretario Verbalizzante e viene sottoposto all'approvazione dalla Commissione nella seduta successiva, fatte salve le parti approvate seduta stante.

2. Il verbale è messo a disposizione dei membri della Commissione, di norma, almeno tre giorni prima della seduta in cui verrà approvato.

3. In sede di approvazione del verbale i membri della Commissione possono prendere la parola per chiederne una rettifica che non implichi il riesame di merito delle proposte già approvate o respinte.

4. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante e contiene:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione;
- b) l'indicazione del Presidente, del Vice-Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Verbalizzante;
- c) l'elenco dei nominativi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando tra questi ultimi coloro che hanno giustificato l'assenza;
- d) una sintesi degli interventi formulati nel corso della discussione, oltre a quelli riprodotti per iscritto e consegnati al Segretario Verbalizzante, di cui sia stato richiesto l'inserimento a verbale;
- e) l'indicazione del numero dei voti contrari, favorevoli e delle astensioni;
- f) le dichiarazioni di voto, quando ne sia fatta espressa richiesta;
- g) le parti approvate seduta stante;
- h) la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Verbalizzante.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente emanato con D.R. n. 205/2019 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'albo della Scuola.